



Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona
***“Del Campana
Guazzesi”***

Decreto Presidente Giunta Regionale
Toscana
n.15 del 24/01/2006

**REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI E
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 22 del 22 giugno 2007

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Area e forma della procedura	pag. 3
Art. 3 - Limiti di applicazione	pag. 3
Art. 4 - Responsabile del servizio	pag. 3
Art. 5 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario	pag. 4
Art. 6 - Scelta del contraente e mezzi di tutela	pag. 4
Art. 7 - Casi particolari	pag. 4
Art. 8 - Verifica della prestazione	pag. 5
Art. 9 - termini di pagamento	pag. 5
Art. 10 - Procedure contabili	pag. 5
Art. 11 - Disposizioni di coordinamento	pag. 5
Art. 12 - Abrogazioni	pag. 5

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Azienda Pubblica di servizi alla Persona "Del Campana Guazzesi" di San Miniato nello spirito della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 2
Area e forme della procedura

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 20 agosto 2001, n. 384 , l'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) A cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 3
Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite, ai sensi del 4° comma, art. 11 del DPR 384/2001, fino al limite di importo di € 200.000,00 (duecentomila euro) con esclusione dell'IVA, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 4
Responsabile del servizio

L'Azienda opera a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale anche delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di

offerta, oppure anche di valutazioni ed affidamenti effettuati da altri soggetti per beni e servizi analoghi, pubblici, rilevata la convenienza per l'Azienda.

Art. 5

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario il responsabile del servizio richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi di riferimento, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00 (ventimila euro), con esclusione dell'IVA.

Art. 6

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio. Il contratto e la lettera di ordinazione sono sottoscritti dal medesimo (oppure dal direttore).
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Direttore si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 7

Casi particolari

Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- c) Acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) Eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8

Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 20.000,00 (ventimila euro), con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati o tecnici nominati dal dirigente segretario – direttore.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 9

Termini di pagamento

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 10

Procedure contabili

Al pagamento delle spese in economia si provvede con le modalità previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Azienda. (Art. 9, comma 2).

Art. 11

Disposizioni di coordinamento

Le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 18.4.1994, n. 573, si applicano alle forniture di beni e servizi di importo superiore a quello determinato dal comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 12

Abrogazioni

Sono abrogati, dalla data di approvazione del presente regolamento, i precedenti regolamenti in materia approvati dall'Azienda.